COMUNE DI TERDOBBIATE

Provincia di Novara

ORIGINALE

Delib.n. **33**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **Servizio pronto intervento e ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità in situazioni di emergenza, a seguito di incidenti, o versamenti di materiale sulla sede stradale e relative pertinenze per quanto riguarda le arterie viarie di competenza comunale dei comuni consorziati.**

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di dicembre alle ore 18.45 convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente	Assente
Merisi Domenico	Sindaco	si	
Ferraris Gabriella	Assessore	si	
Savoini Alessandro	Assessore	si	
Totali n.		**3**	**0**

Assiste il Segretario Comunale Signor Carè Dr. Giuseppe

Riconosciuto il numero legale degli Assessori il Sig. Merisi Domenico nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Servizio pronto intervento e ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità in situazioni di emergenza, a seguito di incidenti, o versamenti di materiale sulla sede stradale e relative pertinenze per quanto riguarda le arterie viarie di competenza comunale dei comuni consorziati.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-il Comune, come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare, dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario dell'infrastruttura stradale deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata da incidenti o da altri eventi comportanti la presenza sulla piattaforma stradale di liquidi inquinanti, residui solidi non biodegradabili e altri materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, dell'ambiente o della salute pubblica nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall'art. 211;
-il Comune ha altresì l'obbligo di garantire che gli interventi di bonifica ambientale post incidente siano effettuati nel pieno rispetto delle normative del Codice della Strada e del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, Testo Unico in materia di "tutela ambientale";

Ritenuto, pertanto, che sia nell'interesse del Comune individuare e risolvere le problematiche relative a:

1 – gestione complessiva dei sinistri stradali, della sicurezza della circolazione e della tutela dell'ambiente, al fine di individuare la soluzione più efficiente, efficace e conveniente in relazione alle specifiche responsabilità attribuite dalla Legge all'Amministrazione territoriale proprietaria o incarica della gestione e manutenzione (artt. 14, 15 e 211 del Codice della Strada), in particolare, il ripristino della sicurezza della viabilità con bonifica dell'area, tramite aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati" (olio, carburante, liquido di raffreddamento, ecc.) recupero dei detriti solidi, non biodegradabili (vetri, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);
2 – recupero di materiale trasportato disperso a seguito di incidente o altro;
3 – trattamento di gravi sversamenti o dispersione di merci/materie pericolose, infettanti o tossiche comunque trasportate, richiedenti bonifica del territorio; situazioni tali da potersi definire "incidenti rilevanti" ai sensi della Legge 334/1999 (L. Seveso);

Visto, a tale proposito, la nota avanzata in data 22/12/2019, dal Consorzio di Bacino Basso Novarese - Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti – con la quale propone ai comuni associati di creare all'interno del consorzio una struttura operativa esterna per la realizzazione dell'attività di cui all'oggetto, individuando un operatore esterno specializzato "Azienda Sicurezza e Ambiente S. p. a." con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n. 25 – Roma;

Ritenuto, nell'interesse del Comune pertanto di aderire all'accordo quadro stipulando apposita **bozza di convenzione allegata;**

Vista la bozza di convenzione allegata;

Preso atto che tale servizio verrà svolto senza oneri a carico dell'Amministrazione comunale e che le clausole principali sono:
1.durata anni uno – 1/01/2020 – 31/12/2020;
2.nessun onere a carico dell'Amministrazione Comunale;
3.tempi di intervento estremamente ridotti;
Ritenuto opportuno aderire inoltre, per ragioni di economicità non essendoci oneri economici di nessun tipo per l'amministrazione, ai seguenti atti aggiuntivi alla convenzione:

1.atto aggiuntivo per l'esecuzione degli interventi di bonifica a seguito di "incidenti rilevanti"
2.atto aggiuntivo per il ripristino dello stato dei luoghi per danni alle infrastrutture stradali;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole
-il Responsabile del Settore Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1)di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente disposto deliberativo;

2)di affidare le incombenze sopra descritte, a seguito della sottoscrizione di un'apposita "Convenzione" al Consorzio di Bacino Basso Novarese e a sua volta a "Azienda Sicurezza e Ambiente S.p.a.", con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n. 25- Roma-, specializzata nell'esecuzione di:

a. ripristino della sicurezza della viabilità con bonifica dell'area, tramite aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati" (olio, carburante, liquido di raffreddamento, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili (vetri, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);
b. recupero di materiale trasportato disperso a seguito di incidente o altro;
c. trattamento di gravi sversamenti o dispersione di merci/materie pericolose, infettanti o tossiche comunque trasportate, richiedenti bonifica del territorio; situazioni tali da potersi definire "incidenti rilevanti" ai sensi della Legge 334/1999;

3)di approvare per i motivi citati in premessa la bozza di convenzione che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4)di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, nell'interesse del Comune, immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il 20.12.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO

Data 20.12.2019

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO

Data 18.12.2019

Visto: ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art.151 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data 18.12.2019

☐ Divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

☒ Divenuta esecutiva il giorno 18.12.2019 in quanto immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Data 20.12.2019

IL SEGRETARIO

ACCORDO QUADRO

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, A SEGUITO DI INCIDENTI, O VERSAMENTI DI MATERIALE SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE PER QUANTO RIGUARDA LE ARTERIE VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE DEI COMUNI CONSORZIATI

tra

Consorzio di Bacino Basso Novarese, con sede in Via Socrate n. 1/A – 28100 Novara, Codice Fiscale n. 80029140037, Partita I.V.A. n. 01614290037, rappresentato nel presente atto da **Francesco Ardizio**, nato a Valdobbiadene (TV) il 23/12/1954, nella sua qualità di dirigente, in seguito per brevità denominato anche "Consorzio";

e

Sicurezza e Ambiente S.p.A., con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n. 25 - 00133 Roma, Capitale Sociale € 4.000.000,00, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09164201007, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al R.E.A. n. 1144398, in persona di **Francesca Mauro**, nella Sua qualità di procuratore speciale della società,

Premesso

1. che come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Codice della Strada" - e in particolare dall'art. 14 l'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti. Nell'eventualità che da tali incidenti derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedervi con solerzia all'eliminazione, per consentire la riapertura al traffico;
2. che l'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero *"La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato"*.
3. che l'attività di ripristino post incidente deve essere eseguita nel pieno rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente - più specificamente: l'art. 192 sancisce che *l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati*; l'art. 256 *vieta la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione;* l'art. 239 in applicazione al principio *chi inquina paga* e in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate;
4. che il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscide o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, deve *provvedere immediatamente ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito* (comma II), ed inoltre, deve provvedere a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori* ed *informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
5. che per consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte Suprema di Cassazione ha individuato responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per i danni derivanti all'utenza mobile *"dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade";*
6. che è di competenza del Consorzio provvedere alla pulizia di strade, piazze, marciapiedi ecc., purché facenti parte del suolo pubblico o comunque destinati ad uso pubblico;
7. che l'attività di pulizia delle strade a seguito di incidenti non è attualmente svolta dal Consorzio in modo efficace e non risulta agevole l'avvio della procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative

per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli;

8. che le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono:
    - nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), il recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.);
    - nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente;
9. che per la corretta e regolare esecuzione degli interventi di pulizia delle strade a seguito di incidenti è richiesto il possesso di un apparato organizzativo, veicoli speciali, iscrizioni ed abilitazioni di cui il Consorzio non dispone;
10. che la creazione all'interno del Consorzio di strutture operative per la realizzazione dell'attività di ripristino post incidente e dell'organizzazione di uffici e procedimenti adeguati al recupero dei costi sostenuti per l'operatività del servizio nei confronti delle compagnie assicurative risulterebbe onerosa in termini di risorse umane ed economiche;
11. che per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento dei servizi offerti ai Comuni consorziati, si rende quindi indispensabile l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un Operatore esterno, in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative;
12. che, a fronte dell'affidamento ad un Operatore esterno, specializzato nei servizi di cui trattasi il Consorzio e i Comuni consorziati beneficeranno del *servizio di ripristino post incidente* anche per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;
13. che il Consorzio e i Comuni consorziati, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di Operatore esterno, non sono investiti di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente con l'Operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come *concessione di servizi* conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 lett. vv) del Decreto Legislativo n. 50/2016, pertanto, "*la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio*"; nella fattispecie *de quo*, l'Operatore esterno riceve, quale controprestazione dell'affidamento del servizio, il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del medesimo servizio di ripristino post incidente, nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali.

Considerato

A. che, dato il carattere fortemente innovativo del servizio e la necessità di procedere ad una sperimentazione dello stesso, il Consorzio ritiene di affidare il servizio ad operatore esterno specializzato in via sperimentale, al fine di testarne la reale utilità e la funzionalità al perseguimento del pubblico interesse;

B. che i requisiti minimi di cui l'Operatore esterno deve disporre sono i seguenti:
    - possesso dei requisiti di moralità di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
    - iscrizione presso la Camera di Commercio, competente territorialmente, per l'attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali;
    - iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria "trasporto di rifiuti in conto proprio", ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;

- iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 5, *"raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi"* ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell'Ambiente - come da parere ANAC 28 del 06 giugno 2014 –
- iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 8 "attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi", ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell'Ambiente;
- disponibilità di una centrale operativa con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale in h 24, per 365 giorni/anno, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati (forze dell'ordine, enti gestori/proprietari di strade), che garantisce tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate;
- capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e D.Lgs. 81/08 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro);
- possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni feriali e 45 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni, salvo casi di comprovata impossibilità. Tali parametri indicano l'arco temporale che comincia dall'attivazione da parte delle Forze dell'Ordine alla sala operativa e si conclude con l'arrivo della struttura operativa sul luogo dell'incidente;
- disponibilità di una polizza di copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l'eventuale non corretta esecuzione degli interventi eseguiti con massimale non inferiore a 10.000.000,00 di euro

C. che è pervenuta presso gli uffici del Consorzio proposta di affidamento del servizio di ripristino post incidente, della società "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", con sede legale a Roma, Largo Ferruccio Mengaroni n. 25, per la quale, alla luce degli atti assunti dall'Ente, risultano i requisiti minimi di cui al punto precedente punto B;

D. che Sicurezza e Ambiente S.p.A., attraverso l'analisi delle esigenze operative di Enti e Amministrazioni, negli anni ha sviluppato modalità e protocolli innovativi tesi a garantire la sicurezza viaria e la salvaguardia ambientale, post incidente stradale, al fine di favorire l'affidamento del servizio di ripristino nel rispetto delle prescrizioni legislative e dei principi di economicità degli Enti;

E. che Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha creato una struttura operativa su tutto il territorio nazionale sotto la regia di una propria Centrale Operativa - attiva 24 ore su 24, 365 giorni l'anno - che coordina, nel rigoroso rispetto del complesso normativo vigente, l'attività di *"pulitura della piattaforma stradale"* eseguita dagli operatori territorialmente decentrati, Centri Logistici Operativi, afferenti alla Struttura Centrale di Sicurezza e Ambiente S.p.A.;

F. che Sicurezza e Ambiente S.p.A. è titolare, ed opera attraverso proprie:
   - procedure operative e gestionali coperte da brevetto,
   - mezzi polifunzionali e strumentazioni anch'esse coperte da brevetto,
   - prodotti per la bonifica stradale biologici e con proprietà disperdenti,
   - procedure di gestione del rischio e coordinamento delle emergenze (attraverso la Centrale Operativa composta da personale altamente specializzato),
   - servizi di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti, con assunzione diretta delle relative responsabilità ed oneri economici;

   il complesso operativo è pertanto caratterizzato da specificità proprie e risulta perfettamente allineato al quadro normativo, specie in tema di sicurezza stradale e tutela ambientale;

G. che Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha effettuato uno studio di fattibilità operativa, avente ad oggetto le specifiche del Consorzio prendendo in esame:
   a. il tasso di incidentalità rilevato nell'ultimo triennio (fonte: dati ISTAT);
   b. la densità di popolazione;
   c. l'entità e la conformazione della rete viaria;

   ciò al fine di garantire la massima resa ed efficienza del servizio, sull'intera rete stradale dell'Amministrazione e l'integrale copertura della responsabilità dell'Ente.

H. che Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha dotato l'impianto operativo territorialmente competente:

a. di mezzi polifunzionali specificamente destinati all'espletamento del servizio di ripristino post incidente;
b. dell'equipaggiamento con attrezzature e strumentazioni ad hoc, ma soprattutto con l'apparecchiatura di ingegneria complessa, in esclusiva e coperta da brevetto, per l'esecuzione degli interventi di ripristino post incidente;
c. della fornitura di prodotti disinquinanti biologici, per la realizzazione della bonifica stradale;
d. delle necessarie risorse umane, formate professionalmente da Sicurezza e Ambiente S.p.A., attraverso la frequentazione di corsi, finalizzati all'acquisizione delle procedure operative, strumentali alla risoluzione delle problematiche scaturenti dal verificarsi di incidenti stradali, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Il tutto per garantire la piena operatività, in h24 per 365 giorni l'anno, con il medesimo elevato standard qualitativo del servizio.

Tutto ciò premesso, da considerarsi a ogni effetto di legge parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1
Causa e oggetto dell'Accordo Quadro

1. Il "**Consorzio**" concede in via sperimentale a "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**", che accetta, il servizio di pronto intervento e ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità in situazioni di emergenza, a seguito di incidenti, o versamenti di materiale sulla sede stradale e relative pertinenze per quanto riguarda le arterie viarie di competenza dei Comuni consorziati.
2. La concessione ha per oggetto il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza viabilistica del piano stradale interessato da incidenti, nonché la bonifica da eventuali materiali presenti sulle sedi stradali della rete viaria comunale.
3. Il servizio comprende la pulizia della piattaforma stradale, con recupero degli eventuali liquidi inquinanti sversati e dei residui solidi o del materiale trasportato, disperso a seguito di incidente, da effettuarsi in situazioni di emergenza sulla rete viaria di competenza dei Comuni consorziati.
4. I singoli Comuni Consorziati potranno attivare il servizio in oggetto sul territorio di propria competenza attraverso la sottoscrizione dell'atto di adesione allegato al presente Accordo Quadro. A tal fine il Consorzio si impegna a promuovere il presente Accordo Quadro presso tutti i Comuni consorziati, mediante apposita comunicazione operativa delle prestazioni e delle modalità di attivazione dei servizi resi dalla Sicurezza e Ambiente S.p.A., in modo tale da permettere a ciascuna Amministrazione Comunale di provvedere all'assunzione degli atti conseguenti.

Articolo 2
Modalità di esecuzione e di attivazione degli interventi

1. **Lo svolgimento del servizio non comporta alcun onere a carico del Consorzio, né tantomeno dei Comuni Consorziati aderenti. Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile dell'incidente, i costi degli interventi del servizio rimarranno a carico esclusivo del Concessionario, senza alcun addebito di spesa a carico del Consorzio o dei Comuni Consorziati, come meglio descritto nel prosieguo.**
2. Le tipologie di intervento, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, consistono nella pulitura della piattaforma stradale con:
   a. aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
   b. recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
   c. ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale.

   La tipologia d'intervento sub *a)* e sub *b)* sarà realizzata da Sicurezza e Ambiente S.p.A. anche nel caso di incidenti privi dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, l'onere economico relativo a tale intervento resterà a carico esclusivo di Sicurezza e Ambiente S.p.A., che non potrà recuperare i costi dalle compagnie assicurative.

3. Gli interventi di Sicurezza e Ambiente S.p.A. potranno essere richiesti dalla Polizia Locale e/o dalle Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale addetto alla Viabilità dipendente dei Comuni Consorziati aderenti, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della **Centrale Operativa** di Sicurezza e Ambiente S.p.A., tel. **800.89.89.89** (in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno), che dovrà garantire tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate.
4. La Centrale Operativa provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, il Centro Logistico Operativo più vicino, per consentire il tempestivo e risolutivo intervento, mediante:
   a) *"pulitura"* del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi;
   b) *"lavaggio"* della pavimentazione con soluzione di acqua e "tensioattivo ecologico" e/o "disgregatore molecolare biologico" della catena molecolare degli idrocarburi;
   c) *"aspirazione"* dell'emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale.
5. Considerato che il servizio di ripristino post incidente riveste carattere di pubblica utilità, con ampi risvolti sociali, in quanto direttamente connesso a garantire l'incolumità personale, la tutela dell'ambiente, la sicurezza della circolazione e la fluidità viaria ambientale, i tempi di intervento debbono essere contenuti al massimo e, salvo casi di comprovata impossibilità, non superare:
   - 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
   - 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00.
6. Sicurezza e Ambiente S.p.A. si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nella presente "Accordo Quadro" nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
7. Il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità, secondo quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999.
8. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 9 giugno 1995.

Articolo 3

Rimozione veicoli in stato di abbandono

1. Sicurezza e Ambiente S.p.A. garantisce ai Comuni Consorziati aderenti anche l'esecuzione del servizio aggiuntivo di rimozione, trasporto, demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli a motore o non, rinvenuti dalle Forze dell'Ordine competenti territorialmente, su aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private di uso pubblico, quando siano in evidente stato di abbandono. Il servizio dovrà essere svolto, ove legittimamente richiesto, secondo il disposto dell'art. 1 del D. M. 460/1999.
2. Società si impegna a svolgere tale attività senza limitazioni del numero dei veicoli da rimuovere o rimossi.
3. Detti interventi saranno eseguiti esclusivamente da "Centri di raccolta e smaltimento", convenzionati con Sicurezza e Ambiente S.p.A., in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.
4. Gli interventi di Sicurezza e Ambiente S.p.A. possono essere chiesti dalle singole Unità Operative di Polizia Municipale e dal personale della viabilità dipendente dei Comuni aderenti, attraverso congrua comunicazione, anticipata telefonicamente al numero 06.20077-5, inoltrata a mezzo fax al numero 06.20630663.
5. Il servizio rimozione verrà svolto dai "Centri di raccolta e demolizione" selezionati direttamente da Sicurezza e Ambiente S.p.A. Le Ditte selezionate dovranno essere in possesso di tutti i titoli autorizzativi prescritti dalla L. n. 122 del 05.02.1992, dal D.Lgs. n. 209 del 24.06.2003, dal D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché da ogni altra normativa applicabile in ragione del servizio affidato.
6. Sicurezza e Ambiente S.p.A. si avvale di "Centri di raccolta e demolizione" che, per l'espletamento delle descritte attività, hanno la disponibilità di mezzi omologati del competente Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. e dotati di dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante, in perfetta efficienza, nonché di tutte le attrezzature idonee a rimuovere prontamente i veicoli;

7. L'attività di rimozione dei veicoli in evidente stato di abbandono deve avvenire in orari tali da non ostacolare il regolare flusso del traffico.
8. Prima di rimuovere il mezzo rinvenuto in evidente stato di abbandono, il personale della Polizia Municipale redigerà un verbale dello stato d'uso e di conservazione dello stesso, nonché delle eventuali parti mancanti, previo accertamento che il veicolo non sia interessato da un procedimento penale e/o denunzia di furto.
9. Le procedure da applicare dovranno essere quelle previste dall'art. 1 comma 1, D. M. 460/1999 e, in particolare:
    a. "Gli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvengono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni di evidente stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del Codice della Strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei Centri di raccolta individuati annualmente dai Prefetti con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
    b. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del Codice Civile.
    c. Decorso tale termine il Centro di raccolta, di cui al precedente comma 3, procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli Organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del Centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dell'attestazione dell'Organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del Centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi del comma 2. L'onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei Centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli Organi di polizia. Resta fermo l'obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso.".
10. Di ogni operazione di rimozione e affidamento del veicolo ai Centri, il personale della Polizia Locale deve rilasciare copia del verbale di cui al precedente punto 8, che deve essere sottoscritto anche dall'operatore del Centro affidatario addetto al carro rimotore, che provvederà anche a effettuare rilievo fotografico del veicolo rimosso.
11. Il veicolo rimosso è trasportato e custodito all'interno dei depositi del Centro affidatario fino al momento della sua demolizione, ovvero fino al momento della sua eventuale restituzione all'avente diritto che ne abbia fatto richiesta. Se il proprietario del veicolo rimosso in evidente stato di abbandono ne reclami la restituzione nei termini consentiti, questa è effettuata dal Centro affidatario del servizio senza nulla a pretendersi per i servizi di rimozione, trasporto, custodia e sosta.
12. Gli interventi di rimozione dei veicoli in stato di abbandono saranno effettuati da Sicurezza e Ambiente S.p.A. senza esborso alcuno da parte del Comune e dei cittadini.
13. Il profitto per Sicurezza e Ambiente S.p.A. o i "Centri di raccolta e demolizione" consisterà nel recupero del materiale risultante dalla eventuale demolizione degli stessi.

Articolo 4

Ripristino delle infrastrutture stradali

1. Sicurezza e Ambiente S.p.A. garantisce ai Comuni Consorziati aderenti anche l'esecuzione - sotto la direzione e la vigilanza del preposto Ufficio del Comune - delle attività finalizzate al ripristino dello "status

quo ante" dei luoghi circa le pertinenze stradali danneggiate da incidenti stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l'illuminazione stradale, ecc.).

2. L'esecuzione di questi interventi deve essere preceduta da specifica richiesta, con indicazione della targa dei veicoli coinvolti e denominazione delle rispettive Compagnie di assicurazione, nonché delega all'esecuzione da parte dell'Ente proprietario della strada.

3. Gli interventi di Sicurezza e Ambiente S.p.A. potranno essere richiesti dalle Forze di dell'Ordine competenti territorialmente, ovvero dal personale dipendente dei Comuni aderenti, attraverso congrua comunicazione, anticipata telefonicamente al numero 06.20077-4, inoltrata a mezzo fax al numero 06.20630663.

4. La comunicazione concernente la richiesta di ripristino dell'infrastruttura dovrà pervenire entro 10 giorni dalla data in cui si è verificato l'incidente stradale stesso (salvo comprovata impossibilità della tempestiva richiesta) e dovrà riportare: 1. l'informativa della dinamica dell'incidente stradale dal quale è conseguito il danneggiamento (data e luogo del sinistro, targhe dei veicoli coinvolti e indicazione delle rispettive compagnie assicurative per la r.c.a.); 2. copia del verbale redatto dalle Forze dell'Ordine intervenute a seguito dell'incidente stradale; 3. dichiarazione di ammissione di responsabilità del soggetto civilmente responsabile del sinistro; 4. eventuali dichiarazioni testimoniali di soggetti presenti sul luogo e al tempo dell'incidente; 5. report fotografico. Tale documentazione è strumentale all'acquisizione dei dati necessari alla celere esecuzione dei lavori di ripristino e all'agevole recupero delle indennità risarcitorie dalle compagnie assicurative.

5. L'Ente proprietario della strada, qualora non in possesso dei dati necessari alla corretta identificazione del sinistro, formulerà alle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro, o comunque informate sui fatti, una richiesta dei dati non sensibili relativi all'evento e ai veicoli interessati, al fine di poter correttamente inoltrare a Sicurezza e Ambiente S.p.A. la richiesta di intervento di ripristino alle infrastrutture danneggiate da incidenti stradali.

Articolo 5

Condizioni economiche del servizio

1. Sicurezza e Ambiente S.p.A. riceve, come controprestazione della concessione del servizio da parte del Consorzio e dei Comuni aderenti, *unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo*, dunque, gli oneri economici degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, saranno a carico delle compagnie assicurative garanti dei danneggianti. **Nessun onere economico, in nessun caso, sarà a carico del Consorzio, né dei Comuni Consorziati aderenti.**

3. *A fortiori*, i Comuni Consorziati aderenti, in qualità di Enti proprietari dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente, con la sottoscrizione dell'atto di adesione allegato al presente Accordo conferiscono a "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", nel suo interesse, ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'*attività di ripristino post incidente* eseguita. Il pagamento effettuato nei confronti di Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha effetto liberatorio, in quanto i Comuni Consorziati aderenti rinunciano espressamente, ora per allora, a richiedere direttamente il risarcimento danni per la esecuzione della attività di ripristino delle condizioni di sicurezza della pubblica via svolta dall'impresa.

Articolo 6

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3, commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**" si obbliga espressamente a riscuotere dalle Compagnie Assicurative tutti gli emolumenti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Parimenti "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**" si obbliga a pagare i corrispettivi ai Centri Logistici Operativi (CLO), effettuando transazioni da eseguirsi mediante i servizi delle banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Articolo 7

Incombenze a carico de i Comuni Consorziati aderenti e casistica di intervento

1. Per consentire a Sicurezza e Ambiente S.p.A. di attivare le procedure di rimborso degli oneri sostenuti per gli interventi effettuati e di inoltrare le richieste di risarcimento in modo mirato esclusivamente alle compagnie assicurative responsabili, i Comuni Consorziati aderenti si impegnano a fornirle gratuitamente, direttamente o a seguito di richiesta alle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro, nel rispetto dei termini di legge, i dati necessari alla ricostruzione del fatto a fini amministrativi e in particolare le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
2. In carenza della comunicazione dei dati di cui sopra, Sicurezza e Ambiente S.p.A., in qualità di concessionaria del Consorzio e di soggetto interessato, è legittimata a presentare richiesta dei dati stessi ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice della Strada, via fax o e-mail, direttamente alle Forze dell'Ordine intervenute, in relazione allo specifico impegno assunto dai Comuni Consorziati con l'adesione al presente Accordo Quadro. A tal fine, i Comuni consorziati con l'adesione al presente Accordo Quadro, delegano Sicurezza e Ambiente S.p.A. ad inoltrare le predette richieste alle Forze dell'Ordine competenti e ad accedere alla documentazione relativa agli interventi eseguiti sulla rete stradale di propria competenza, in qualità di concessionaria del Consorzio e di soggetto interessato ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Codice della Strada.
3. I Comuni Consorziati aderenti si impegnano, infine, a rendere note al proprio "Settore Viabilità" e tutte le Forze dell'Ordine che operano sulla rete viaria di propria competenza, le procedure sopra citate, precisando che al verificarsi di incidenti stradali sono tenuti ad attivare l'intervento di Sicurezza e Ambiente S.p.A., mediante chiamata al numero verde 800.89.89.89.

Articolo 8

Assunzione di responsabilità da parte di Sicurezza e Ambiente S.p.A.

1. Per una piena assunzione di responsabilità, Sicurezza e Ambiente S.p.A. si impegna ad intervenire per la messa in sicurezza della strada a seguito di ogni incidente stradale, dando contestuale e immediata notizia dell'intervento in corso al personale dell'ente proprietario della strada e/o alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.
2. Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha stipulato polizza di assicurazione, avente massimale del valore di dieci milioni di euro per sinistro, a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza.
3. Sicurezza e Ambiente S.p.A. è qualificata, con tutta la propria struttura operativa territoriale attraverso l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (articolo 212, comma 8, del Decreto Legislativa n. 152 del 3 aprile 2006 – Codice dell'Ambiente -); la struttura centrale di Sicurezza e Ambiente S.p.A. è, inoltre, iscritta alla Categoria 9 "bonifica siti" presso il medesimo Albo (articolo 8 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28 aprile 1998, n. 406).
4. Sicurezza e Ambiente S.p.A. è in possesso delle certificazioni di conformità agli standard ISO 9001/2008 (certificazione del Sistema di Qualità), ISO 14001/2014 (certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale) e UNI EN 15838/2010 (secondo i criteri della UNI 11200/2010) e si impegna a conservarli durante la vigenza del presente Accordo Quadro;
5. Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha adottato il modello di gestione, organizzazione e controllo d'impresa, realizzato nel rispetto dei principi e delle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, al fine di dotare la propria struttura aziendale delle procedure in grado di fornire tempestive segnalazioni, sull'insorgere di potenziali criticità in ordine al comportamento eticamente corretto e giuridicamente rilevante.

Articolo 9

Durata

1. **Il presente Accordo Quadro avrà la durata di 1 anno a decorrere dal 1 gennaio 2020**. Alla scadenza del termine sarà facoltà del Consorzio disporre la proroga di 1 ulteriore anno, inviando apposita richiesta a Sicurezza e Ambiente S.p.A.
2. L'adesione di ciascun Comune si intende per la durata di validità del presente Accordo (ivi inclusa l'eventuale proroga). In ogni caso, Sicurezza e Ambiente S.p.A. è tenuta a garantire la continuità del

servizio a favore dei Comuni aderenti fino all'assegnazione esecutiva con eventuale nuovo affidatario disposta singolarmente dai Comuni consorziati.

Articolo 10

Varie

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro. Qualsiasi sua modifica dovrà avvenire con in accordo tra le Parti e in forma scritta.
2. Le reciproche comunicazioni delle Parti relative al presente accordo possono essere validamente inviate tramite posta elettronica certificata.
3. Le Parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione del presente Accordo sarà competente il Foro di Novara.
4. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto, in Novara, addì ventidue novembre 2019.

per il "**Consorzio**"

Il dirigente.
(Francesco Ardizio)

per "**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**"

La procuratrice speciale
(Francesca Mauro)

Si allega al presente:

- *l'atto di adesione dedicato all'accettazione per sottoscrizione del presente Accordo Quadro da parte dei singoli Comuni Consorziati.*

Atto di adesione

il "**Comune di .....**", con sede in ....., Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. ....., rappresentato nel presente atto da ....., nato a ..... (.....) il ..... domiciliato per la carica presso la sede comunale, giusto atto di nomina ....., n. ....., repertorio n. .....

premesso

1. che come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Codice della Strada" - e in particolare dall'art. 14 l'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti. Nell'eventualità che da tali incidenti derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedervi con solerzia all'eliminazione, per consentire la riapertura al traffico;

1. che l'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero *"La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato"*;

2. che per consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte Suprema di Cassazione ha individuato responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per i danni derivanti all'utenza mobile *"dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade";*

3. che per garantire il rispetto della normativa sopra richiamata sulle strade di competenza dei Comuni Consorziati, il **Consorzio di Bacino Basso Novarese** (di seguito il Consorzio) ha sottoscritto un Accordo Quadro sperimentale con la società Sicurezza e Ambiente S.p.A., al fine di garantire le procedure di intervento tese ad assicurare l'esecuzione dell'attività di ripristino post incidente, mediante *"pulitura della piattaforma stradale e sue pertinenze"* interessate da incidenti stradali, con la massima professionalità, trasparenza e assenza di costi per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino, a beneficio di tutti i Comuni Consorziati che hanno la possibilità di aderirvi.

Tutto quanto fin qui premesso con la sottoscrizione del presente atto

aderisce

all'Accordo Quadro sottoscritto tra il **Consorzio di Bacino Basso Novarese** e **Sicurezza e Ambiente S.p.A.,** al fine di fruire del servizio di ripristino post incidente prestato da quest'ultima, e contestualmente

accetta

tutte le condizioni in esso previste e inoltre conferisce ogni più ampio potere a Sicurezza e Ambiente S.p.A. per:

- agire e intraprendere ogni eventuale e più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro con procedura ex art. 2054 C.C.;
- denunciare alle competenti Compagnie di Assicurazione R.C.A. l'avvenuto sinistro;
- richiederne e trattarne la liquidazione;
- sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;
- richiedere e ritirare copia dei verbali redatti dalle Forze di Polizia relativi ai sinistri verificatisi sulle strade di propria competenza;
- incassare e trattenere le somme corrisposte quale risarcimento per l'attività eseguita al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente.

Il pagamento effettuato nei confronti di Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha effetto liberatorio, in quanto l'Amministrazione rinuncia espressamente, ora per allora, a richiedere direttamente il

risarcimento danni per la esecuzione della attività di ripristino delle condizioni di sicurezza della pubblica via svolta dall'impresa.

Letto, confermato e sottoscritto.

....., ... ottobre 2019

per "**il Comune di .....**"

.....

Sottoscritto per accettazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., da

Consorzio di Bacino Basso Novarese **Sicurezza e Ambiente S.p.A.**